

Opuscolo Informativo

Anticorruzione



I M P R E D I L

COSTRUZIONI

1. Premessa 3

2. Fonti Normative 3

3. Glossario Anticorruzione 3

1. Premessa

Lo scopo del presente opuscolo è quello di fornire formazione ed informazioni relativamente alla normativa Anticorruzione – Trasparenza, cercando di diffondere la cultura della legalità, di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi.

La normativa Anticorruzione ed il Sistema di gestione Iso37001 si pongono i seguenti obiettivi:

- **Ridurre** le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- **Aumentare** la capacità di riconoscere i casi di corruzione;
- **Creare** un contesto sfavorevole alla corruzione;
- **Valorizzare** gli strumenti di contrasto e prevenzione degli atti corruttivi già in uso;
- **Comunicare** in maniere propositiva alla cittadinanza, all'utenza, agli stakeholder per promuovere e diffondere la cultura della legalità.

2. Fonti Normative

- Art. 318 – 322 Codice penale
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione);
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190);
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
- Decreto Legislativo n.24 del 10 marzo 2023 (la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali)
- Iso 37001 – Sistema di gestione per la prevenzione alla corruzione

3. Glossario Anticorruzione

- **Corruzione**

All'interno del nostro ordinamento è possibile trovare varie definizioni dei fenomeni corruttivi che a seconda dei casi posso riguardare anche situazioni non strettamente

riconducibili a quanto riportato nel Codice penale (pur rimanendo quest'ultimo la fonte principale della disciplina in materia).

La nozione di analisi del rischio di corruzione, come introdotta dall'art. 1 della Legge 190/2012, è intesa in senso molto ampio e non limitato al mero profilo penalistico, ovverosia come possibilità che, in precisi ambiti organizzativo / gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi. La Legge non contiene una definizione di corruzione che viene data per presupposta; il concetto deve essere qui inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati ed in cui comunque l'uso a fini privati delle funzioni attribuite determini situazioni di malfunzionamento dell'amministrazione.

Da questa impostazione normativa risulta evidente che le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica disciplinata agli art. 318, 319 e 319-ter c.p. e sono tali da comprendere l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I del Codice penale, l'art.2635 del Codice civile, il D.lgs 231/01 e le altre disposizioni applicabili.

Per ragioni di completezza espositiva si riportano anche con le fattispecie tipiche di corruzione sancite all'interno del Codice penale e la "corruzione tra privati" disciplinata dal Codice Civile.

- Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione": Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni;
- Art. 319 c.p. "Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio": Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni
- Art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati": Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

In base alle disposizioni del Codice penale è inoltre possibile effettuare un'ulteriore distinzione tra le varie tipologie di reati corruttivi che di seguito si riportano:

- **Propria:** tipologia di corruzione in senso stretto disciplinata all'art. 319 del c.p.;
 - **Impropria:** La corruzione è impropria quando il funzionario pubblico compie un atto che fa parte delle sue funzioni, ma lo fa ricevendo un compenso in modo indebito.
-
- **Incaricato di Pubblico servizio:** Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale;

 - **Istigazione alla Corruzione** (art.322 c.p.): Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 318.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319;

- **Pagamento agevolativo**: Per pagamento agevolativo si intende il termine che talvolta si dà a un pagamento illecito o non ufficiale effettuato in cambio di servizi che il pagatore è legalmente legittimato a ottenere senza eseguire tale pagamento. Normalmente si tratta di un pagamento di entità relativamente bassa fatto a un pubblico ufficiale o a una persona con funzione di certificatore al fine di assicurarsi o velocizzare la prestazione di un intervento di routine o necessario. Ai fini della politica anticorruzione di Impredil, i pagamenti agevolativi o di facilitazione sono considerati atti corruttivi e sono proibiti;
- **Pagamento estorto**: Un pagamento estorto avviene quando si costringe membri del personale a fornire del denaro tramite minacce reali o percepite alla salute, alla sicurezza o alla libertà sua o di altri.
- **Pubblico Ufficiale**: Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificati;

4. Canali di Segnalazione

Nell'ambito del «Sistema 231», a tutela dell'integrità aziendale, Impredil mette a disposizione del personale dell'organizzazione (dipendenti e soggetti equiparati), amministratori e membri degli organi sociali, business partner, fornitori e, in generale, di tutti quei soggetti con i quali entra in relazione per ragioni d'affari (di seguito anche «Segnalanti» o «Destinatari della procedura Whistleblowing») la procedura Whistleblowing.